

# COMUNE DI LACCHIARELLA

## STATUTO

Delibere di C.C. n. 3 del 28.1.2000 e n. 20 del del 17.4.2000.

### TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Articolo 1 - Definizione

1. Il Comune di Lacchiarella, nell'ambito delle proprie competenze, ha la finalità di curare lo sviluppo e il progresso umano, civile, sociale ed economico della comunità nel rispetto dei principi universali di libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia e dei valori e delle tradizioni locali, da perseguire anche attraverso la partecipazione e la cooperazione dei cittadini e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Comune salvaguardia altresì l'integrità territoriale ed ambientale, nonché le strutture e gli insediamenti di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente statuto.
3. Il Comune di Lacchiarella recepisce la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale.

#### Articolo 2 - Autonomia

1. Il Comune di Lacchiarella si ispira ai valori del Trattato di Amsterdam relativi al ruolo delle Autonomie Locali, ai principi del federalismo solidale e di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
2. Il Comune ha autonomia statutaria e ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie, ivi compreso il gettito fiscale, nell'ambito delle leggi e dell'ordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali e sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo norme regolamentari

#### Articolo 3 - Territorio, sede, gonfalone

1. Il Comune di Lacchiarella, è costituito dal territorio del capoluogo, dalle frazioni di Casirate Olona, Mettone, Villamaggiore e dagli insediamenti rurali caratteristici, denominati "cascine" e dalla popolazione ivi residente.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata ex art.11 L. 142/90 a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La Sede Comunale è nel capoluogo ed è ubicata nel Palazzo Civico.
4. In casi particolari il Consiglio Comunale può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
5. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

6. L'uso e la riproduzione dello stemma, da parte dei soggetti pubblici e privati, sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente, ove sussista un pubblico interesse.

#### **Articolo 4 - Organi elettivi e organi burocratici**

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio comunale e il Sindaco.
2. La Giunta collabora con il Sindaco, compie gli atti di amministrazione e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. Gli organi burocratici che rappresentano l'ente sono il Segretario comunale, il Vice Segretario, i dirigenti e le figure apicali dei servizi; a detti organi è attribuita la gestione amministrativa per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'Ente.
4. La rimozione e la sospensione di singoli amministratori è disciplinata dall'art. 40 della legge 8.06.1990, n. 142 e s.m.

### **TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

#### **Articolo 5 - Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, nonché i casi di scioglimento e sospensione sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato dal regolamento, per la cui approvazione o modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Sindaco.
5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
6. Nel caso di presenza di assessori esterni al Consiglio Comunale, questi possono partecipare alle sedute consiliari e delle commissioni senza diritto al voto.
7. I consiglieri comunali non residenti a Lacchiarella, per gli atti inerenti le loro funzioni, devono indicare, nel territorio del Comune, un domicilio presso il quale possano anche effettuarsi le notifiche o il recapito degli avvisi di convocazione delle riunioni consiliari.
8. La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del consiglio comunale spetta al Sindaco, a tutti i Consiglieri e alla Giunta comunale.
9. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
10. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. In caso di scioglimento del Consiglio, decadono Sindaco e Giunta.
11. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e assunte immediatamente al protocollo delle Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono comunque irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro dieci giorni provvede alla surroga dei Consiglieri dimissionari.
12. Il Consigliere che non intervenga a n. 5 sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto e surrogato con

procedura analoga a quella adottata in caso di dimissioni. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, fornendo al Sindaco eventuali documenti probatori entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale esamina e delibera tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal Consigliere interessato.

13. Ai sensi dell'art. 5 della L. 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti o nominati componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali, di consorzi e di altri enti a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di designazione sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

### **Articolo 6 - La prima seduta del Consiglio Comunale**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco neoeletto, e in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano che è colui fra i presenti che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma del T.U. 16.05.1960, n. 570. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui sopra, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Qualora la prima seduta del Consiglio comunale non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla convalida degli eletti, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.
5. I Consiglieri Comunali non convalidati debbono essere surrogati immediatamente e non possono prendere parte al proseguimento dell'adunanza.
6. Dopo aver provveduto alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe, la riunione del Consiglio prosegue per ascoltare le comunicazioni del Sindaco sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta. Dette comunicazioni debbono risultare da documenti scritti, entrambi letti ed eventualmente illustrati dal Sindaco.

### **Articolo 7 - Indirizzi per le nomine**

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo proseguimento è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

## **Articolo 8 - Linee programmatiche**

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dal suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di proporre emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Una volta all'anno il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è approvato dal Consiglio Comunale, nella medesima seduta i gruppi consiliari propongono eventuali adeguamenti alle linee programmatiche.
4. Gli indirizzi generali di governo sono discussi ed approvati con voto palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Agli indirizzi come sopra approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco e della Giunta.

## **Articolo 9 - Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, e l'eventuale possibilità dell'ausilio di professionisti esterni. L'iniziativa dell'istituzione spetta al Sindaco, a ciascun consigliere comunale, nonché al difensore civico; la deliberazione istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.
2. La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta da un'unica lista contenente non più di 5 nominativi di cui 3 proposti dalla maggioranza e 2 proposti dall'opposizione.
3. La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. La commissione è insediata dal Sindaco e la sua presidenza è attribuita dal Consiglio Comunale ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
5. Al termine dei lavori, la commissione formula una relazione per il Consiglio Comunale, depositandola presso la Segreteria comunale, ove sono enunciati i risultati dell'indagine e le proposte degli interventi che risulti opportuno attivare; la relazione riporta anche le eventuali opinioni dissenzienti e le relative proposte.
6. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine entro trenta giorni dalla data del deposito della relazione da parte della commissione, ed adotta gli opportuni provvedimenti.
7. Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento sul funzionamento degli organi.

## **Articolo 10 - Le responsabilità**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano

negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle legge vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

### **Articolo 11 - I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali si organizzano secondo la disciplina del regolamento e possono costituire commissioni volontarie, nel rispetto delle minoranze.
2. Il regolamento dovrà dare particolare spazio agli articoli riguardanti il diritto di informazione dei Consiglieri Comunali e dei cittadini, organizzati o no, ed inoltre alle norme che regolano l'istituto del Consiglio Comunale aperto.
3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro istituzioni o dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato come specificato nella legge 241/90. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni o mozioni nelle forme definite dal regolamento.
5. Se lo richiedono non meno di quattro consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

### **Articolo 12 - Rapporti fra il Sindaco e il Consiglio Comunale**

1. All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative proposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.
3. Il regolamento consiliare definisce i tempi e le modalità di risposta atte a permettere a tutti i consiglieri di esprimere in maniera sufficientemente esplicitiva le proprie opinioni.

### **Articolo 13 - Competenze del Consiglio**

1. Oltre alle competenze in materia elettorale specificatamente attribuite dalla legge, il Consiglio Comunale ha competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
  - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - h) la contrazione dei mutui non prevista espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
  - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
  - n) la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **Articolo 14 - Le commissioni del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le modalità di nomina, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto delle minoranze e delle pari opportunità tra uomo e donna.
3. Il Consiglio Comunale è competente alla nomina del Presidente delle varie commissioni.
4. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni possono richiedere la consultazione di esperti che di volta in volta si rendesse necessaria. Le relative modalità e gli aspetti finanziari devono essere disciplinati da regolamento.
7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
8. Le commissioni sono tenute ad esprimere un parere sulle materie di propria competenza da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Sulle materie di competenza della Giunta, il parere motivato delle commissioni è espresso solo se richiesto dall'Assessore competente per materia.
9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

### **Articolo 15 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Sono comunicate ai Capi Gruppo consiliari, contestualmente alla loro affissione all'Albo pretorio del Comune le deliberazioni di competenza della Giunta comunale.

### **Articolo 16 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta comunale è organo di direzione amministrativa per l'attuazione degli indirizzi generali di governo contenuti nel documento di cui all'art. 34, comma 2 della legge 8.06.1990, n. 142.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6, i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e che abbiano particolari esperienze professionali, in numero non superiore al 50 per cento di quelli nominati.
3. Al Sindaco compete di determinare il numero degli assessori nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.
4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini sino al terzo grado, del Sindaco.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, si applicherà la normativa di cui all'art.37 bis L.142/90 e s.m.

### **Articolo 17 - Ruolo e funzioni della Giunta Comunale**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso delibere collegiali.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla proprie attività, ed ha un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dello stesso.

### **Articolo 18 - Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori – Verifiche e revoche**

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
  - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
2. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente

motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

4. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

### **Articolo 19 - Le competenze della Giunta**

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenziali apicali.
2. La Giunta assume atti amministrativi di natura straordinaria che per la loro specificità si configurano come atti di indirizzo e di programmazione nelle materie gestionali ed organizzative declinate dal regolamento di organizzazione.
3. La Giunta delibera il Regolamento per la disciplina dell'attività della Giunta Comunale. Tale atto è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
4. La Giunta delibera la Carta dei Servizi comunali. Tale atto è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. La Giunta oltre agli atti di competenza specifica individuati dalla legge, compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalle leggi allo Statuto, al Sindaco, al Segretario o ai funzionari.

### **Articolo 20 - Le competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
6. Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino; si impegna all'applicazione e al rispetto della convenzione internazionale dei diritti del fanciullo così come recepita in Legge n. 176/1991; si impegna altresì alla individuazione e alla sanzione di ogni comportamento lesivo di diritti riconosciuti da detta convenzione. Il Sindaco promuove con ogni forma e modo il dialogo e il confronto con le nuove generazioni, stimolando con questo la partecipazione attiva e democratica dei cittadini bambine e bambini alla vita amministrativa e sociale della comunità locale. Il Sindaco indice, almeno una volta l'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata nazionale

dell'infanzia come disposto dalla L. 451/1997, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale Aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

## **Articolo 21 - Attribuzioni del Sindaco**

### **1. Attribuzioni di amministrazione:**

a) Il Sindaco ha rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- Formula con apposito documento scritto gli indirizzi generali di governo;
- presenta annualmente un rendiconto dettagliato degli obiettivi parziali raggiunti in sintonia con gli indirizzi generali di governo;
- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
- adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

### **2. Attribuzioni di vigilanza**

a) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

b) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

c) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **3. Attribuzioni di organizzazione:**

a) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

## **Articolo 22 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale**

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
  - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
5. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 10 della citata legge 142/1990, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.
6. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adottino i provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

## **Articolo 23 - Vice Sindaco**

1. Il Sindaco può nominare un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Sindaco deve essere scelto fra gli Assessori che rivestono la carica di Consigliere ed assume anche la funzione di Assessore delegato.
2. Della nomina devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio Comunale.
3. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.

## **Articolo 24 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una

mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

### **Articolo 25 - Organi burocratici – Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. In particolare il Segretario:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
  - d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici;
  - e) propone i provvedimenti disciplinari e le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con le modalità stabilite dal regolamento;
  - f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge 142/90, inserito dalla legge n. 127/97. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano in compiti previsti dall'art. 51 bis della legge 142/90 aggiunto dall'art. 6 comma 10, della legge 15.05.1997 n. 127.

### **Articolo 26 - Il Vice Segretario**

1. Per consentire maggiore funzionalità dell'attività del Comune è previsto un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

### **Articolo 27 - I Responsabili dei settori**

1. Ai responsabili apicali – nominati responsabili di settore, spettano compiti di gestione amministrativa dell'Ente, nonché la direzione degli uffici e dei servizi, secondo modalità che sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
2. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficacia della gestione.

### **Articolo 28 - Funzioni dei Responsabili di Settore**

1. I responsabili di settore stipulano per l'ente tutti i contratti.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono

inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazioni degli altri membri;
  - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
  - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
  - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore ove nominato ovvero dal Segretario Comunale cui siano attribuite le funzioni del Direttore Generale;
  - l) forniscono al Direttore ovvero al Segretario Comunale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  - m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore ovvero dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
  - n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
  - o) rispondono, nei confronti del Direttore Generale ovvero del Segretario Comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili di settore possono delegare le funzioni che precedono al personale e assi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

### **Articolo 29 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

### **Articolo 30 - Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

### **Articolo 31 - Conferenza dei responsabili dei servizi**

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi dell'Ente, è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal Direttore Generale ove nominato ovvero dal Segretario Comunale cui siano attribuite le funzioni del Direttore Generale.
2. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinati dal regolamento di organizzazione.

### **Articolo 32 - Uffici e Servizi**

1. Il sistema organizzativo-strutturale del Comune comprende i Settori, gli Uffici e i Servizi.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e del personale disciplina tutte le materie del comma precedente, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e di responsabilità.

### **Articolo 33 - Servizi pubblici locali**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze previste dalla legge provvede alla gestione diretta ed indiretta dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Con la programmazione poliennale e con l'approvazione del piano generale dei servizi pubblici il Comune individua e attua forme di gestione differenziata, tenuto conto di ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale per il perseguimento del pubblico interesse.
3. Il Comune provvede alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver valutato tutte le implicazioni di ordine sociale ed economico. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti distinti per settore.

### **Articolo 34 - Istituzioni di Servizi Sociali educativi e culturali**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, educativi e culturali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di apposite Istituzioni.
2. L'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dai Regolamenti del Comune.
4. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

5. Il Direttore, al quale compete responsabilità gestionale, è nominato e può essere revocato con delibera della Giunta.
6. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti nel rispetto della minoranza. Dal seno del Consiglio di Amministrazione si elegge il Presidente entro quarantacinque giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
7. La carica di Presidente, Direttore e membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
8. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
9. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri previsti per l'elezione.
10. Dopo la scadenza del mandato e fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
11. Il Comune con delibera di costituzione dell'Istituzione per i Servizi Sociali approva:
  - a) Apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione;
  - b) uno schema di regolamento di contabilità.
12. Gli atti fondamentali dell'Istituzione sono:
  - a) Statuto e regolamento;
  - b) bilancio di previsione;
  - c) atti programmatici;
  - d) conto consuntivo;
  - e) pianta organica.
13. Nel caso in cui il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'Istituzione non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli Amministratori e provvederà, nella stessa seduta, alla nomina di nuovi Amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.
14. Si applicano agli Amministratori dell'Istituzione la revoca o la sfiducia costruttiva.

### **Articolo 35 - Le aziende speciali**

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale per il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è l'ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi delle aziende speciali sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti nel rispetto della minoranza. Dal seno del Consiglio di Amministrazione si elegge il Presidente entro quarantacinque giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio. Il Direttore viene nominato intuitu personae su una rosa di tre membri del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.
5. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore avviene con la stessa procedura dell'elezione. Si applica agli Amministratori la sfiducia costruttiva.

6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'istituzione non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli Amministratori. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

### **Articolo 36 - Consorzi**

1. Il Comune può costituire e aderire a consorzi, aventi personalità giuridica, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

### **Articolo 37 - Altre forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

### **Articolo 38 - Pari opportunità**

Per garantire pari opportunità a uomini e donne:

1. È riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, ferma restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8 lett. D) del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;
2. È garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;
3. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche attraverso una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

### **Articolo 39 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone in situazioni di bisogno**

1. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore della persone in condizione di bisogno che usufruiscono dei servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero, di integrazione e di occupazione operanti nell'ambito comunali, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero, di integrazione e di occupazione esistenti sul territorio.
2. La presidenza può essere delegato all'Assessore.

## **Articolo 40 - Servizio di segreteria a favore degli utenti**

1. Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

## TITOLO III - FINANZA E CONTABILITÀ

### Articolo 41 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza locale del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e tariffe in base a quanto stabilito dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

### Articolo 42 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
  - Imposte proprie;
  - Addizionali compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  - tasse e diritti per servizi pubblici;
  - trasferimenti erariali;
  - trasferimenti regionali;
  - altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - risorse per investimenti;
  - altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali essenziali ed indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la costruzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte, qualora la legge non stabilisca diversamente, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

### Articolo 43 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del settore economico finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni. Lo stesso Responsabile di Settore risponde personalmente dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazioni dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali del Comune possono essere dati in affitto a cui deve di norma corrispondere un canone, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione e il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e del miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

#### **Articolo 44 - Contabilità comunale: il Bilancio**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica che definisce i progetti e le finalità che si intendono perseguire con le risorse finanziarie a disposizione.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo semplice e comprensibile al fine di consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi .
5. I provvedimenti comportanti impegni di spesa sono assunti dai responsabili dei servizi e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. I provvedimenti assunti in modo difforme sono nulli di diritto. Gli oneri di urbanizzazione sono utilizzati secondo quanto previsto dalla legge.

#### **Articolo 45 - Contabilità comunale: il conto consuntivo**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 45 del presente Statuto.

#### **Articolo 46 - Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, tutti i contratti di cui al comma 1.

#### **Articolo 47 - Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voti limitato a due componenti, il Collegio dei

revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 142/1990.

2. I revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili una sola volta e sono revocabili per inadempienza.
3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di libero accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al c. 3 il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

#### **Articolo 48 - Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
2. La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
3. Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
4. Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
5. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla relativa convenzione.

#### **Articolo 49 - Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Periodicamente nell'arco dell'anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale una relazione che ponga a confronto, in modo analitico, le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica con gli atti attuativi assunti dalla stessa Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza. Altresì la Giunta presenta al Consiglio Comunale lo stato degli investimenti in corso, mettendo in luce, per ogni intervento, gli atti che ne hanno autorizzato l'effettuazione, l'importo e i modi di finanziamento, la o le ditte appaltatrici, lo stato dei lavori o delle realizzazioni nonché l'importo dei pagamenti effettuati oltre ad ogni altra notizia che si rendesse utile.
3. Qualora i dati di controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, si proporrà al Consiglio l'adozione di apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

### **TITOLO IV - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE -ACCORDI DI**

## **PROGRAMMA**

### **Articolo 50 - Convenzioni**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, Regione e altri Enti pubblici o privati, motivando tali scelte con particolare riguardo alle modalità di gestione, ai fini, alla durata, alle forme di consultazione tra i soggetti convenzionati, ai rapporti finanziari ed ai reciproci obblighi e garanzie.
2. Il regolamento per le convenzioni disciplina tutta la materia.

### **Articolo 51 - Accordi di programma**

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

## **TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Articolo 52 - Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune, richiamato l'art. 1 del presente Statuto, garantisce a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e a coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi la piena partecipazione democratica all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità concedendo sostegni necessari a favorire l'attività.
2. Su temi di grande interesse il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e di altri soggetti pubblici e privati attraverso assemblee, consultazioni e ogni altra iniziativa popolare consentita dalle leggi vigenti garantendo la massima informazione.
3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento, senza alcuna distinzione di tutti i gruppi ed organismi.
4. È istituito un albo ove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi che operano nel territorio comunale.
5. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ed identificare l'organismo associativo. In caso di possesso dei requisiti richiesti il Comune procederà all'iscrizione entro trenta giorni.
6. Sono organismi di partecipazione popolare le consulte locali, istituite con deliberazioni di Consiglio Comunale e che comprendono rappresentanti delle associazioni, del volontariato e del privato sociale.
7. Il Comune può istituire consulte, con compiti di indirizzo, su temi di carattere sociale che comprendano i servizi sociali, l'educazione, la salute, l'assistenza, il volontariato, la cultura, l'immigrazione.
8. È istituita la Commissione Consultiva Permanente denominata "Consiglio

Comunale dei Ragazzi”, alla cui formazione concorrono, con libere elezioni a svolgersi nelle Scuole Elementari e Medie Inferiori presenti nel territorio comunale, tutti i cittadini a partire dagli 8 anni e comunque frequentanti le scuole dell’obbligo.

9. Il C.C.R. è presieduto dal Sindaco o da Suo delegato.
10. Il C.C.R. viene consultato ogni qualvolta l’Amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, così come disposto dall’art. 12 della L. 176//91 “Convenzione dei Diritti del fanciullo; recepimento”.
11. Il C.C.R. si riunisce comunque periodica secondo le modalità di svolgimento delle elezioni e la regolamentazione interna dell’organismo vengono determinate con atto successivo del C.C., sentiti i bambini e le bambine cittadini
12. Prima dell’adozione definitiva di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il Sindaco informa in via diretta, ai sensi della L. 241/90, gli interessati dei provvedimenti che l’Amministrazione Comunale intende adottare. Gli interessati, singoli o associati, possono presentare entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione valuterà prima dell’emanazione del provvedimento finale.

### **Articolo 53 - Funzioni di cooperazione con Paesi esteri**

1. Il Comune in armonia con lo spirito della costituzione, attraverso rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari), al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.
2. Nell’azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, si propone di apportare un contributo all’affermazione dei diritti dell’uomo.
3. L’attività del Comune si armonizza con la carta delle Nazioni Unite anche attraverso l’adesione ad Associazioni e a Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall’Organizzazione della Nazioni Unite.

### **Articolo 54 - Rappresentanti delle frazioni**

1. Il Comune in considerazione della costituzione del proprio territorio che comprende le frazioni di Casirate Olona, Mettone e Villamaggiore allo scopo di assicurare concrete forme di partecipazione, nonché di rappresentanza alla vita politico-amministrativa dell’intera collettività prevede la costituzione di una Consulta permanente, entro 3 mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale, composta da cittadini residenti nelle frazioni, con compiti di indirizzo, coordinamento e assunzione delle proposte avanzate dalla popolazione residente nelle frazioni.
2. La Consulta, che prevede l’elezione di un Presidente esterno alla Giunta, ha come referente istituzionale l’Assessore delegato ai problemi delle frazioni.
3. Il Regolamento di attuazione, oltre a stabilire le modalità di elezione del Presidente, determina le funzioni della Consulta e ne disciplina l’organizzazione, il numero dei componenti e le forme di pubblicità dei lavori.
4. La consulta decade automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

### **Articolo 55 - Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte**

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere istanze, interrogazioni, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente a problemi di grande rilevanza locale, nonché proporre l’emanazione

- di atti o di provvedimenti o la revoca di precedenti atti e provvedimenti.
2. Le istanze, interrogazioni, petizioni e proposte debitamente sottoscritte, pena la non ammissibilità devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo. Il Sindaco provvederà, entro trenta giorni, a sottoporle all'esame del Consiglio o della Giunta, ove la materia rientri nella competenza di uno dei due organi collegiali. Gli organi predetti, con apposito atto deliberativo, esprimono le deliberazioni del caso.
  3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

### **Articolo 56 - Referendum consultivo**

1. L'azione referendaria è volta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi locali.
2. È indetto referendum consultivo per determinazione del Consiglio Comunale quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati e la proposta si approvata da una maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, o quando lo richiedano il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo le procedure di legge.

### **Articolo 57 - Efficacia del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti.
2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi, entro novanta giorni con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
3. La richiesta di referendum sulla stessa materia non può essere riproposta nella stessa legislatura.

### **Articolo 58 - Comitato promotore del referendum**

1. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum e partecipa alla sua preparazione.
2. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del Comitato dei garanti del referendum.

### **Articolo 59 - Materie escluse dal referendum**

1. La legittimità del referendum va deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Non è ammesso referendum per le seguenti materie:
  - per gli indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e di tariffe;
  - norme regolamentari inerenti il funzionamento del Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari;
  - il personale comunale;e per ogni altra materia riservata alla legge.

## **Articolo 60 - Diritti di accesso e di informazione dei cittadini**

1. Allo scopo di assicurare massima trasparenza all'attività amministrativa e a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese, come previsto dalla legge n. 142/1990 e dalla legge n. 241/1990.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, individua i responsabili dei procedimenti, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e altri provvedimenti che comunque li riguardino come previsto dalla Legge n. 241/1990.
3. La pubblicazione periodica "Notiziario Comunale" è organo di informazione del Comune al quale possono accedere e collaborare cittadini singoli e associati.

## **Articolo 61 - Il Difensore Civico**

1. È istituita nel Comune la figura del Difensore Civico, allo scopo di garantire a tutti i cittadini il riconoscimento dei propri diritti, nonché l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività e l'accesso all'amministrazione comunale.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, a istanza dei cittadini singoli e associati, oppure di formazioni sociali o sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti di questi. Tali segnalazioni può effettuare anche di propria iniziativa.
3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con una maggioranza dei 4/5 dei componenti, ed è scelto dal Consiglio Comunale tra cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità, o di decadenza o revoca sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Qualora dopo tre votazioni nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, risulterà eletto il candidato che nella quarta votazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune, se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta nella quarta votazione, la procedura riprende di nuovo entro trenta giorni.
5. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza giuridica o funzionale dagli organi del Comune.
6. Il mandato ha una durata di 4 anni, indipendentemente dalla durata della legislatura, non si può essere nominati per più di due volte. Esercita i suoi poteri fino alla elezione del successore.
7. Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione, accettazione e scambio delle competenze dei poteri, il Difensore Civico dimessosi resta in carica confermando tutti i poteri.
8. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione, ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i Consiglieri del Comune di Lacchiarella.
9. Il Difensore Civico è tenuto a presentare al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione dove si illustri l'attività svolta e le proposte che

vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni, e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

### **Articolo 62 - Adozione dei regolamenti**

1. Il Consiglio Comunale, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente Statuto, delibera i seguenti regolamenti:
  - Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
  - regolamento gli istituti di partecipazione popolare;
  - regolamento per la disciplina e l'organizzazione delle Commissioni Consiliari;
  - regolamento per la disciplina e l'organizzazione dell'istituto dell'ufficio del Difensore Civico;
  - altri regolamenti che si rendessero necessari nell'attuazione del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e alle discipline ad essi espressamente rimandati, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con quanto dispongono la legge n. 142/1990 e lo Statuto.

### **Articolo 63 - Approvazione dello Statuto**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione verrà ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **Articolo 64 - Modifiche dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri, nonché da 1/5 dei cittadini aventi diritto al voto.

### **Articolo 65 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto**

1. Dello Statuto deve essere data massima diffusione per portarlo alla conoscenza dei cittadini che risiedono nel Comune, degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.
2. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi. Il Sindaco invia lo Statuto, munito

delle certificazioni delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.